

STATUTO

IMPRESA SOCIALE NUOVI SCENARI SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NUORO NU VIA BALLERO 77

Numero REA: NU - 96951

Codice fiscale: 01385240914

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A "** all'atto del 15/07/2020, rep. n. 59011/31845

Statuto

Titolo I - costituzione della società

Art. 1) - (denominazione) - E' costituita un'impresa sociale

sotto forma di società a responsabilità limitata denominata

"IMPRESA SOCIALE NUOVI SCENARI S.R.L" .

Art. 2) - (sede) - **La società ha sede legale in Nuoro.**

Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e soppresse

filiali, succursali sedi secondarie e depositi in tutto il

territorio nazionale ed estero.

Art. 3) - (oggetto) - L'impresa non ha finalità di lucro e

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svol-

ge la propria attività nei seguenti settori:

a) **sviluppo locale.** Quest'area comprende la progettazione e

realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo locale,

anche in partenariato con altri enti o istituzioni. Tra le

possibili attività vi sono la consulenza a enti locali per lo

sviluppo locale e rurale, il sostegno all'imprenditoria socia-

le e alle piccole e medie imprese (pmi), la consulenza su at-

tività di raccolta fondi e di relazioni istituzionali, e la

costruzione e gestione del distretto dell'economia sociale.

Questo include, tra le altre, attività di ricerca sociale, or-

ganizzazione e coordinamento degli stakeholder, sviluppo, in-

cubazione, sostegno e consulenza all'imprenditoria sociale e

ai servizi alle imprese del distretto e non. Tra le possibili

	attività specifiche vi sono inoltre la progettazione e la gestione della borsa del sociale e della borsa ambientale, oltre	
	a eventi e servizi per l'imprenditoria sociale (tra cui turismo sociale, soggiorni natura e di educazione ambientale, servizi per i soggetti svantaggiati e gestione di campeggi,	
	ostelli, strutture e servizi legati all'accoglienza turistica, fiere dell'imprenditoria sociale, salone informascuola e altri	
	possibili eventi socio culturali ambientali, sportivi);	
	b) ricerca sociale. Quest'area comprende le indagini conoscitive a carattere sociologico inerenti le diverse problematiche sociali (anziani, minori, giovani, persone svantaggiate); gli studi di fattibilità preliminari all'istituzione di nuovi servizi socio assistenziali e culturali; ricerche sociali, sondaggi di opinione, ricerche intervento, ricerche di mercato e marketing sociale, ricerche finalizzate alla valutazione. Quest'area comprende inoltre la progettazione e la gestione di osservatori permanenti sulle politiche sociali, socio culturali e socio sanitarie compresa la progettazione e la gestione di banche dati e software finalizzati alla archiviazione e consultazione delle informazioni, nonché il coordinamento di piani di zona ai sensi della L. 328/2000 e di piani unitari locali, assistenza tecnica ai sensi delle legge regionale n.23/2005;	
	. L'attività di ricerca potrà essere svolta attraverso strumenti, tecniche e metodologie di tipo sia quantitativo sia	

qualitativo e vi potranno essere attività di rilevazione ed elaborazione dati relative a ricerche locali, nazionali e internazionali;

c) **formazione, progettazione europea e attività socio-educative.** Quest'area comprende le attività relative a servizi socio educativi, socio assistenziali, socio sanitari e culturali, in tutte le fasi dell'intervento sociale finalizzato alla progettazione e/o alla gestione dei servizi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. In particolare si fa riferimento ai servizi promossi dagli enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Comunità Montana, Centro servizi amministrativi, Asl etc.) quali: servizio sociale professionale, centro di aggregazione sociale, ludoteca, nidi d'infanzia, comunità alloggio minori, comunità alloggio per gli anziani, casa protetta, residenza sanitaria assistita, servizio di assistenza educativa territoriale, servizio di assistenza scolastica per portatori di handicap, organizzazione di soggiorni climatici per anziani e minori, coordinamento di fattorie didattiche per attività educative per le scuole.

L'impresa sociale può accreditarsi come ente di formazione professionale regionale e svolgere corsi di formazione e alta formazione su bandi regionali; può gestire master postuniversitari e scuole estive in collaborazione con enti locali, associazione di categoria e Università Italiane e Europee. Inoltre: organizzazione e gestione di attività finalizzate al-

	lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso la promozione	
	di consulte giovanili, consiglio comunale ragazzi, forum dei	
	giovani, attività di animazione, informagiovani, informacomu-	
	nità. Quest'area include inoltre attività di educazione am-	
	bientale (con la progettazione e la gestione di laboratori	
	educativi, campi scuola, campagne di sensibilizzazione sulle	
	tematiche ambientali), eventi e iniziative culturali (quali	
	interventi e progetti di sensibilizzazione cinematografiche e	
	teatrali rivolte ai ragazzi e operatori in collaborazione con	
	l'associazionismo, gli enti locali e la scuola) e attività di	
	informazione e formazione rivolta alle famiglie e agli adulti	
	in generale su tematiche psico-sociali;	
	- l'attività di produzione di opere cinematografiche, video e	
	realizzazione di spettacoli teatrali e musicali;	
	- gestione di cinema e teatri e attività di distribuzione di	
	opere cinematografiche e video; organizzazione e supporto tec-	
	nico di Festival di Cinema e letteratura.	
	Si prevede la possibilità di progettare e gestire scuole spe-	
	perimentali, dell'infanzia, primarie, di istruzione secondaria	
	di primo e di secondo grado, master universitari, corsi di al-	
	ta formazione, master e corsi postuniversitari; formazione su	
	temi quali <i>team building</i> , <i>matchmaking</i> e <i>capacity building</i> . In	
	particolare, quest'area include la progettazione e la gestione	
	della scuola permanente di manager del sociale, un'"accademia	
	dell'imprenditoria sociale" che includa stage anche di "turi-	

simo formativo" estivo e non, la creazione di contratti tra imprenditori e imprese partecipanti, lo scambio di *best practice*, la formazione di imprese o consorzi composti da imprese di diverse regioni possibilmente sinergiche o partner dello stesso *business* che possano in questo modo diventare soggetti capaci di creare nuove sinergie e/o capacità di gestire progetti anche più grandi (interregionali, internazionali attraverso la costituzione di organismi europei, quali il GEIE. ed altri previsti dalla normativa). Può, inoltre, accreditarsi come ente per la gestione dei servizi promossi dall'unione europea in favore dei giovani come lo s.v.e.

Le attività incluse nei settori sopra indicati (sviluppo locale, ricerca sociale, formazione e attività socio educative) potranno essere portate avanti anche attraverso: l'affiancamento a cooperative sociali di tipo b; la progettazione e gestione di progetti europei con attori pubblici e privati, partnership anche internazionali; l'assunzione di interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe. Potranno inoltre includere l'attività editoriale intesa come produzione di dossier, opuscoli, ricerche e altro finalizzata alla divulgazione e alla promozione degli studi e degli interventi delle ricerche realizzate dalla società o da altri ricercatori sociali.

L'impresa non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connessa e comunque in via non prevalente.

L'impresa si propone l'inserimento all'attività lavorativa dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 lettera F, punti I, IX e X del regolamento CE n. 2204/2002 e articolo. 2 paragrafo 1 lettera G dello stesso regolamento.

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere svolte nei limiti della normativa vigente in materia.

Per l'esecuzione dell'attività di cui all'oggetto sociale, la società si avvarrà, ove ritenuto opportuno o necessario, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali.

La società potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria - nel rispetto della norme in materia bancaria ed in via assolutamente non prevalente - mobiliare ed immobiliare ritenuta utile e opportuna dall'organo amministrativo, essa potrà, inoltre, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia personali che reali, anche a favore di terzi.

La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevo-

lative e creditizie del settore.

4) - (durata) - **La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.**

Titolo II - capitale sociale

Art. 5) - (capitale) - **Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).**

Il capitale sociale può essere aumentato, oltre che con danaro, con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; si applica la disciplina prevista dalla legge. Laddove ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 2464, VI comma, c.c., la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica la disciplina prevista dall'articolo 2466 c.c.. E' consentita, nell'ipotesi di cui al II comma del citato articolo, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la vendita all'incanto.

Art. 5/bis) (titoli di debito) - La società può emettere titoli di debito. La competenza è attribuita all'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479/bis c.c., con delibera che deve essere approvata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il relativo verbale è redatto da notaio. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a

	cura degli amministratori presso il registro delle imprese.	
	Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli,	
	la società può modificare, nelle forme previste per l'emissio-	
	ne, tali condizioni e modalità.	
	Art. 6) - (aumento del capitale) - Il capitale è destinato al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci con una maggioranza qualificata dell'80% dell'intero	
	capitale.	
	In caso di aumento effettivo del capitale sociale le quote do-	
	vranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al va-	
	lore della quota da ciascuno di essi posseduta.	
	Nel caso in cui alcuno dei soci non intendesse sottoscrivere	
	l'aumento deliberato, le quote di sua spettanza dovranno esse-	
	re offerte in prelazione ai restanti soci in proporzione	
	all'ammontare delle loro quote.	
	Per la sottoscrizione delle quote deve essere attribuito ai	
	soci un termine non inferiore a trenta giorni dal momento in	
	cui viene comunicato agli stessi che l'aumento di capitale può	
	essere sottoscritto. Il socio che intenda sottoscrivere quote	
	inoptate dagli altri soci deve farne richiesta alla società	
	entro il termine di cui sopra.	
	Salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice ci-	
	vile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante	
	offerta di quote di nuova emissione a terzi.	

In tal caso spetta, ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Art. 7) - (cessione quote) - La quota, o parte di essa, non può essere alienata, con effetto verso la società, a soggetti diversi da discendenti consanguinei o dal coniuge, se non sia stata preventivamente offerta in opzione agli altri soci, in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta.

Ciascun socio ha, inoltre, un diritto di accrescimento proporzionale al valore della propria quota, relativamente alla quota o parte di essa che gli altri soci non vogliano o non possano acquistare.

L'offerta dovrà essere comunicata con raccomandata R/R a ciascun socio, al domicilio risultante dal registro imprese: essa dovrà contenere l'indicazione del prezzo richiesto e delle modalità di pagamento; tale offerta avrà per sessanta giorni natura di proposta irrevocabile.

Pertanto il socio o i soci che intendano acquistare dovranno, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicare con il medesimo mezzo la loro accettazione al socio alienante.

La cessione della quota si avrà per conclusa al momento del ricevimento dell'accettazione da parte dell'alienante. Il corrispettivo dovrà essere pagato, pena la risoluzione "ex tunc"

del contratto, entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso.

Per alienazione si intende non solo il trasferimento della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulla stessa.

Il prezzo dell'alienazione sarà fissato dalla parte alienante; detto prezzo non potrà comunque essere superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al valore effettivo della quota determinato in rapporto al valore del patrimonio della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'alienazione effettuata in violazione delle norme che precedono sarà inefficace nei confronti della società e degli altri soci i quali potranno, entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, riscattare la quota dall'acquirente. Anche laddove un solo socio intenda riscattare la quota egli avrà diritto a riscattarla per intero a prescindere dall'entità della sua partecipazione alla società; nel caso in cui il riscatto sia esercitato da più soci, la quota dovrà essere divisa tra gli stessi in proporzione al capitale da ciascuno di essi posseduto.

Gli effetti della cessione di quota nei confronti della società e dei terzi si produrranno con decorrenza dall'iscrizione della stessa nel Registro Imprese competente ai sensi di legge.

Art. 7.1) - (recesso del socio) - Hanno diritto di recesso i

	soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di	
	cui all'art. 2473 del codice civile, di quelle relative	
	all'aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di	
	nuova emissione direttamente a terzi, oltre che negli altri	
	casi previsti dalla legge.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comuni-	
	cazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che	
	lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione della decisio-	
	ne nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori	
	oppure, in mancanza di quanto procede, dalla conoscenza del	
	fatto o dell'atto che legittima il recesso.	
	Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria parte-	
	cipazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 D. Lgs.	
	112/2017.	
	Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n. 112/2017, le modalità di am-	
	missione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono rego-	
	late secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giu-	
	ridica dell'ente.	
	Contro i provvedimenti di esclusione è prevista da parte	
	dell'aspirante socio la facoltà di presentare istanza all'as-	
	semblea dei soci che deciderà entro trenta giorni dalla pre-	
	sentazione della stessa.	
	Qualora la società sia composta di due soci si applicano le	

disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2287 c.c.

Titolo III - decisione dei soci e assemblea

- I - decisione dei soci -

Art. 8) I soci decidono sulle materie loro riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono allo loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, nelle forme previste dal presente articolo, le decisioni in materia di:

- 1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- 2) nomina degli amministratori;
- 3) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci relativamente alle materie sopra indicate ai numeri 1), 2) e 3), sono adottate senza necessità del metodo collegiale, purchè consti il consenso o il dissenso, espressi per iscritto con specifico riferimento all'argomento oggetto della decisione. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della deci-

sione ed il consenso alla stessa. Tale consenso si intende prestato o negato in maniera chiara e, pertanto, valido, laddove, ad esempio, venga espresso in calce al documento da approvare, con specificazione della propria volontà di accettare o dissentire dalla decisione proposta con apposizione della propria sottoscrizione.

Pur in mancanza del metodo collegiale tutti i soci devono essere informati ed hanno diritto di partecipare alle decisioni.

Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti al titolo III, punto II, le decisioni dei soci devono essere comunque adottate mediante delibera assembleare, di cui allo stesso titolo III, punto II, con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del presente articolo (sopra citati) e negli altri casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale

- II - assemblea -

Art.9) - (Convocazione e validità delle deliberazioni) - L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purchè in Italia.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando

	ad esse parteci i l'intero capitale sociale e tutti gli ammi-	
	nistratori o sindaci siano presenti o informati della riunione	
	e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi	
	dell'articolo 2479 bis del codice civile, e la relativa docu-	
	mentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo	
	2478, primo comma, n.2 c.c.	
	La delega deve essere conferita in forma scritta. Nella delega	
	deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indi-	
	cazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. La delega	
	per la singola assemblea è conferita anche per eventuali riu-	
	nioni di rinvio o seconde convocazioni. La delega può essere	
	conferita anche a non soci. La rappresentanza può essere con-	
	ferita ad amministratori, sindaci o al revisore, se nominati.	
	L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla leg-	
	ge, dall'atto costitutivo, quando gli amministratori, o uno di	
	essi, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	
	ciale.	
	L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla	
	legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.	
	Ogni socio, salvo versi in particolari ipotesi previste dalla	
	legge, ha diritto al voto in assemblea.	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risulti-	

no tali dal Registro Imprese.

La convocazione delle assemblee sarà fatta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, nel domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nella lettera dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale data della seconda convocazione.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria mediante videoconferenza tra la sede sociale ed i vari luoghi audio - video collegati indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audiovisivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dalla assemblea in videoconferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Art.10) - (presidenza dell'assemblea) - L'assemblea è presie-

duta dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore unico, dall'amministratore più anziano in caso di più amministratori, o, in caso di assenza o rinuncia, da persona designata dall'assemblea.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art.11) - (maggioranze) - L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ad eccezione delle seguenti operazioni:

- trasferimento della sede legale all'Esteri;

- approvazione annuale della programmazione strategica

dell'impresa;

- aumento di capitale sociale;

per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento del capitale sociale.

Titolo IV - amministrazione

Art.12) - (organo amministrativo) - La società è amministrata da un amministratore unico, da più amministratori o da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di

membri da due a cinque, secondo quanto disposto dall'assemblea all'atto della nomina. In caso di nomina di più amministratori, l'amministrazione potrà, secondo quanto previsto nell'atto di nomina, essere affidata loro disgiuntamente o congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c..

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 112, la maggioranza degli amministratori non può essere rappresentata da soggetti esterni alla società.

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri e limiti, ai sensi della vigente normativa.

La gestione e l'amministrazione dell'impresa devono essere attribuite solo a soggetti di provata onorabilità, professionalità e indipendenza.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.

Su decisione dell'assemblea potrà essere riconosciuto un compenso annuale all'organo amministrativo per l'espletamento del suo incarico.

A tale compenso dovranno essere sommati i rimborsi spese e viaggi e soggiorni eventualmente sostenute nell'espletamento

dell'incarico.

L'assemblea potrà deliberare degli accantonamenti per l'indennità di fine mandato a favore dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, possono essere nominati a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Art.13) - (consiglio di amministrazione) - Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il consiglio provvede alla nomina del presidente ed eventualmente di un vice-presidente, scegliendolo tra i propri membri, se l'assemblea non abbia provveduto in merito.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo, purchè in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, su convocazione del presidente o della maggioranza dei consiglieri; le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza o rinuncia, dal vice-presidente.

La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata o, nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Pur essendo sempre necessaria la maggioranza degli amministra-

tori in carica, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno valide, anche in caso di ritardo o mancanza dell'avviso di convocazione, qualora i consiglieri o, se nominati, i sindaci assenti abbiano dichiarato per iscritto di rinunciare alla convocazione.

Art.14) - (poteri dell'organo amministrativo) - All'amministratore unico, agli amministratori con firma disgiunta o congiunta o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali.

In ipotesi di nomina di più amministratori si applica, in ogni caso, l'ultimo comma dell'articolo 2475.

Art.15) - (amministratore delegato) - Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, nomina tra i suoi membri uno o più amministratori delegati stabilendo per ognuno di essi le attribuzioni ed i poteri all'atto della nomina, con l'osservanza comunque dei limiti previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può inoltre, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nominare un direttore generale scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Art.16) - (firma e rappresentanza sociale) - All'amministratore unico, a ciascuno degli amministratori con firma disgiunta o agli amministratori congiuntamente, in caso di nomina a firma congiunta, spetta la rappresentanza legale della società

dinanzi ai terzi ed in giudizio; tale potere (se nominato un consiglio) spetta al presidente del consiglio di amministrazione, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio, ogni qualvolta il consiglio stesso non abbia provveduto diversamente.

All'amministratore delegato, se nominato, spetta la rappresentanza della società nell'ambito delle materie alle quali si riferisce la delega conferitagli.

Titolo V - Organo di controllo e revisore legale

Art. 17) - (organo di controllo e revisore legale) - L'organo di controllo o il revisore legale saranno nominati nelle forme, con i poteri e nei casi previsti dalla legge. All'organo di controllo sarà affidata la revisione legale dei conti ricorrendo i presupposti di legge.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del decreto Lgs 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile sarà esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-

stero della giustizia o dai sindaci, un quest'ultimo caso i sindaci devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs del 3 luglio 2017, n. 112, non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.

La gestione e l'amministrazione dell'impresa devono essere attribuite solo a soggetti di provata onorabilità, professionalità e indipendenza.

Titolo VI - (bilancio e utili)

Art.18) - (esercizio sociale) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs 112/2017, l'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformita' alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui

	all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno
	2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della
	natura dell'attività esercitata e delle dimensioni
	dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione
	dell'impatto sociale delle attività svolte.
	Art.19) - (bilancio) - Alla chiusura di ogni esercizio sociale
	l'organo amministrativo compila il bilancio entro i termini e
	con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio è presenta-
	to ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
	dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla
	struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il bi-
	lancio può essere presentato anche oltre il termine di cui so-
	pra ma comunque nel termine massimo di 180 giorni dalla chiu-
	sura dell'esercizio.
	Art.20) - (utili) - Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs del 3
	luglio 2017, n.112, la società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto
	previsto al comma 3 dell'articolo 3 e dall'articolo 16 del Decreto sopra citato.
	E' fatto divieto alla società di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di
	gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci o asso-
	ciati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-
	ciali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale
	del rapporto.
	Si considera distribuzione indiretta di utili:
	a) la corresponsione agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali

di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n.81/2015, salvo comprovate competenze ai fini delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del citato decreto del 2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi dal comma 3, lettera a) del decreto del 2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di

quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo VII -

Titolo VII - società unipersonale

Art. 21) - (pubblicità) - L'organo amministrativo, quando le quote si concentrano in capo ad un unico socio o cambia la persona dell'unico socio, deve, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci degli atti o fatti traslativi che hanno determinato tale situazione, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede la società una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome, nome, denominazione, data e luogo di nascita o di costituzione, domicilio, sede e cittadinanza dell'unico socio.

Il medesimo adempimento deve essere eseguito, entro lo stesso termine, dall'organo amministrativo, qualora dall'unicità si passi alla pluralità dei soci.

Nell'ipotesi disciplinata nel primo comma del presente articolo l'organo amministrativo dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza della società che si tratta di società unipersonale.

Art. 22) - (versamento conferimenti) - In caso di aumento di capitale a pagamento, l'intero capitale sottoscritto deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione; qualora la concentrazione delle quote si verifichi durante la vi-

ta della società, i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati entro novanta giorni dal fatto che ha determinato la concentrazione.

Art. 23) - (contratti con l'unico socio) - Qualunque pattuizione, atto o rapporto tra la società e l'unico socio deve essere, anche se la società è amministrata da un amministratore unico, trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, ovvero risultare da atto scritto, avente data certa.

Art. 24) - (disposizioni applicabili) - Si applicano alla società unipersonale tutte le norme del presente statuto, fatta eccezione per quelle limitative della circolazione delle quote.

Titolo VIII - norme finali

Art.25) - (anticipazioni dei soci) - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può acquisire fondi dai soci ad altro titolo. Nei casi in cui sia stabilito l'obbligo di rimborso, dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti ivi comprese quelle in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art.26) - (scioglimento) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o

27 di 27